

Assicurazione Danni Moto



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Ducati (polizza collettiva n. 8 427 290)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro motociclo acquistato con finanziamento o leasing con Volkswagen Bank.



Che cosa è assicurato?

Motoveicolo con targa italiana ad uso privato, nuovo o usato.

Garanzie Programma FAN

- ✓ Furto (totale o parziale)
- ✓ Rapina
- ✓ Incendio
- ✓ Valore a nuovo 12 mesi
- ✓ Assistenza

Garanzie Programma CLUB

- ✓ Programma FAN
- ✓ Minicollisione
- ✓ Danni Abbigliamento

Garanzie Opzionale:

- ✓ Riduzione dello Scoperto in caso di Furto
- ✓ Estensione Valore a nuovo 24 mesi (opzionabile solo con il Programma Club e se il veicolo è dotato di antifurto)
- ✓ Pack Moto: Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del Cliente; Bonus fedeltà; Perdita del contenuto del bauletto e KASKO abbigliamento



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ Motoveicoli a noleggio
- ✗ motoveicoli ad uso pubblico



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

Dolo

- ! Colpa grave (ad eccezione della garanzia Minicollisione)
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Appropriazione indebita
- ! Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni
- ! Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi
- ! Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere
- ! Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario
- ! Danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio

Limitatamente alla garanzia Minicollisione è escluso l'indennizzo secondo quanto previsto all'art. 2 pag. 8 delle Condizioni di assicurazione.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e a scoperti/franchigie indicati nel contratto.
- ! Garanzia Valore a nuovo: si applica solo alle garanzie Furto e Incendio rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti e operante solo in caso di perdita totale e per motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, se riacquisto presso la rete di un altro della stessa marca di quello perduto o distrutto e di valore non inferiore. Ove opzionato insieme al Programma Club, la durata si estende (in base alla durata della polizza) fino a 24 mesi per i soli Motoveicoli dotati di antifurto.
- ! Le garanzie di cui al PACK Moto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Enablia S.p.A. – Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano – al numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057); e-mail: ducati@enablia.eu . L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. (Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH.

Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del Motoveicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione e cessano alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: la Società rimborserà all'aderente/assicurato il premio versato al netto degli oneri di legge.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: DUCATI (Polizza Collettiva n. 8427290)

Aggiornamento: Febbraio 2026
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai Motoveicoli. Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio e Furto

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- Motoveicolo,
- Parti di ricambio,
- Accessori di serie,
- Accessori e optional stabilmente fissati.

Gli eventi assicurati sono:

- Incendio, sia totale che parziale;
- Azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- Furto, anche se solo tentato, del motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- Rapina del motoveicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso.

Valore a Nuovo

In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il Motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto presso la Rete di un altro Motoveicolo di marchio Ducati, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto. La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, e ha la durata di 12 mesi a

decorrenza dalla data di effetto della polizza. La durata si estende fino a 24 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza in caso di scelta del Programma Club da parte dell'Aderente ed a condizione che il veicolo sia dotato di antifurto.
Il valore a nuovo si applica solo alle garanzie Furto e Incendio, rimanendo comunque applicati i relativi Scoperti. La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "proposta di acquisto" sottoscritta.

Minicollisione

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo Assicurato in conseguenza di collisione, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, contro altro Veicolo o Motoveicolo identificato verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino al limite massimo di:

- riparazione effettuata in rete: € 1.000,00;
- riparazione effettuata fuori rete: € 500,00.

Qualunque sia l'importo del Danno, l'Indennizzo non potrà superare il limite massimo sopra indicato e non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro.

Assistenza

La garanzia, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, comprende le seguenti prestazioni: Soccorso Stradale e traino, Recupero Difficoltoso del veicolo uscito dalla sede stradale, Veicolo (moto o auto) in Sostituzione, Spese di rientro rimpatrio degli occupanti del veicolo, Recupero del veicolo, Rimpatrio del veicolo dall'estero, Invio di un'autoambulanza, Rimpatrio sanitario, Medico Online, Spese di pernottamento in albergo.

Pack MOTO

- **Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del Cliente:** presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto da una polizza CVT sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con una Polizza del Cliente (anche non VW Bank), la Società rimborsa la franchigia detratta dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasti a carico dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e limitatamente a 1 sinistro per anno assicurativo. Tale copertura è valida solo se il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT.

- **Bonus Fedeltà:** in caso di Perdita totale del Veicolo assicurato, a seguito di Furto o Incendio, se l'Assicurato riacquista un nuovo veicolo con finanziamento VW Bank presso lo stesso Dealer entro tre mesi dall'evento, viene corrisposto viene versato all'Assicurato limitatamente a 1 sinistro per anno assicurativo un importo di € 500,00.

- **Contenuto del bauletto e KASKO abbigliamento, la garanzia copre:**

- a) i danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento in caso incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private;
- b) il Furto e/o l'Incendio degli oggetti riposti nel bauletto del Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso.

L'indennizzo massimo per sinistro e anno assicurativo è di € 500,00.

Le garanzie di cui al presente pacchetto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

Danni Abbigliamento

In caso incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private e conseguenti danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento, l'Aderente viene indennizzato sino ad un massimo di € 500,00 per l'acquisto di Abbigliamento di marca DUCATI o SCRAMBLER e sino a un massimo di € 250,00 per l'acquisto di Abbigliamento di altre marche. L'indennizzo massimo per sinistro e anno assicurativo è di € 500,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

- **Programma FAN:** comprende le garanzie "Incendio", "Furto", "Valore a nuovo per i primi 12 mesi", "Assistenza".
- **Programma CLUB:** comprende le garanzie "Incendio", "Furto", "Valore a nuovo per i primi 12 mesi", "Assistenza" Mini- collisione e Danni abbigliamento.
- **Pack MOTO:** Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del Cliente, Bonus fedeltà, contenuto del bauletto e KASKO abbigliamento. Opzionale in abbinamento con il Programma Fan o il Programma Club.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **Programmi Fan e Club:** sconto del 20% del premio sulla garanzia Furto in caso di installazione di Antifurto.

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO:

- **PACK MOTO**
- **Programma CLUB,** l'Aderente avrà la facoltà di estendere la Garanzia "Valore a Nuovo" a 24 mesi, a condizione che il veicolo sia dotato di antifurto.
- **Garanzia Furto :** Riduzione dello scoperto (5%, 10% o 15%) per alcune province con il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti **Franchigie e Scoperti** a carico dell'Aderente.

In caso di Furto, la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato, al programma sottoscritto, e alla scelta di rimpiazzo del motoveicolo perduto mediante riacquisto:

Programma FAN e CLUB

ZONA DUCATI	SCOPERTO DI TARIFFA	RIDUZIONE DELLO SCOPERTO
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA,	20% minimo Euro 300,00	5% o 10% o 15% col minimo di Euro 300,00

Comune di Roma		
AV, BN, CT, LE, ME, MI, RC	15% minimo Euro 300,00	5% o 10% col minimo di Euro 300,00
ALTRE PROVINCE	10% minimo Euro 300,00	5% col minimo di Euro 300,00

Relativamente ai Motoveicoli dotati di sistemi di antifurto, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo.

Quando, per qualsiasi motivo, non è operante la suddetta condizione, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 20% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente, quindi, dovrà fornire copia del contratto e/o certificato e/o ricevuta di installazione.

Tale scoperto non si applica se la sottrazione del Motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi.

L'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete il caso "con riacquisto" oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso "senza riacquisto".

DEGRADO – DEPREZZAMENTO: la Determinazione dell'ammontare del danno viene calcolata secondo quanto previsto all'art. 8 lett. B) pag. 4 delle Condizioni di assicurazione.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): si rinvia all'art. 8 lett. D), pag. 4 delle Condizioni di assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria per l'acquisto di un motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 45,09% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,92%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: e mail: reclami@enablia.eu La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it , oppure all'Autorità de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du contrôle des pratiques commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5%
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



AFFINITY



FAN CLUB

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI AL MOTOVEICOLO
IN APPLICAZIONE ALLA POLIZZA N. 8427290**

Set Informativo

La presente Copertura assicurativa è facoltativa,
non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

**Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles**



AFFINITY

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Abbigliamento: vestiario indossato dal Conducente durante la guida del Motociclo al momento del Sinistro compreso le relative protezioni quali ad es., a scopo indicativo e non limitativo, casco e guanti.

Accessorio: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del Motoveicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: soggetto che aderisce all'assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Antifurto: congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del Motoveicolo. Rientrano in tale definizione anche gli antifurti offerti di serie dalla casa costruttrice dotati di sensori di movimento, antimanomissione e sollevamento.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Motoveicolo;
- la data di immatricolazione del Motoveicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del Motoveicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Motoveicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del Motoveicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunica la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al Motoveicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e auto-propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di Sinistro.

Motoveicolo: veicolo a motore a due ruote con targa italiana. È definito **Usato** se alla data di effetto dell'Assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del Sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del Motoveicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del Motoveicolo stesso al momento del Sinistro.

Rete: Rete ufficiale Ducati cioè le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Ducati Motor Holding.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizio telematico contro il furto: insieme delle prestazioni di comodato d'uso della Box e del relativo servizio di Centrale Operativa per le procedure finalizzate al recupero del Motoveicolo rubato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.

Valore assicurato: in caso di Motoveicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo Motoveicolo. In caso di Motoveicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del Motoveicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" ed. Due Ruote-Minicar, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

Enablia S.p.A.: Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano - numero verde 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.



AFFINITY

Condizioni di Assicurazione Polizza COLLETTIVA n. 8427290

Edizione 07/2025

SOMMARIO

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH	pag. 2
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture	pag. 2
Art. 3 - Pagamento del premio	pag. 2
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	pag. 2
Art. 5 - Recesso dal contratto	pag. 2
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione	pag. 3
Art. 7 - Denuncia del Sinistro	pag. 3
Art. 8 - Liquidazione del danno	pag. 3
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	pag. 4
Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione	pag. 4
Art. 11 - Estensione territoriale	pag. 5
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	pag. 5
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	pag. 5
Art. 14 - Oneri fiscali	pag. 5
Art. 15 - Portabilità	pag. 5
Art. 16 - Clausola di delega	pag. 5
Art. 17 - Protezione dei dati personali	pag. 5

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 6
Art. 2 - Esclusioni	pag. 7
Art. 3 - Scoperti a carico dell'Assicurato a seguito di Furto	pag. 7
Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 7

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 7
-------------------------------------	--------

GARANZIE MINICOLLISIONE (CONCEDIBILE SOLO CON PROGRAMMA CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 8
Art. 2 - Esclusioni	pag. 8

DANNI ABBIGLIAMENTO (CONCEDIBILE SOLO IN CASO DI PROGRAMMA CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 8
-------------------------------------	--------

ASSISTENZA

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	pag. 8
Art. 2 - Obblighi in caso di Sinistro	pag. 10
Art. 3 - Esclusioni	pag. 10

PACK MOTO

Art. 1 - Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del Cliente	pag. 10
Art. 2 - Bonus fedeltà	pag. 10
Art. 3 - Kasko abbigliamento e perdita del contenuto del bauletto	pag. 10



AFFINITY

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank GmbH

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento o un Contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisizione di un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali.

Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Finanziamento o di Locazione Finanziaria con Volkswagen Bank GmbH.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: veicoli a noleggio con o senza conducente, veicoli ad uso pubblico) e i semirimorchi adibiti al trasporto di sostanze e liquidi infiammabili e di materiali radioattivi.

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

La copertura decorre dalle ore 00:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Bank GmbH.

Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del Motoveicolo; pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al Motoveicolo;
- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:

- l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
- l'Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Motoveicolo assicurato, recesso ai sensi dell'art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del Motoveicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del Motoveicolo; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di Sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di Sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, **il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative**, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art. 5 - Recesso dal contratto

Qualora l'Assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.

In caso di ripensamento, l'Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza e ha diritto al rimborso al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.

Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso.

Inoltre dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all'art. 4 b) che precede.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di polizza.

L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel Contratto di Finanziamento, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 7 - Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057). La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, **la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.**

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

In caso di furto o rapina del Motoveicolo l'Assicurato dovrà prontamente attivare le operazioni di localizzazione e recupero tramite l'antifurto installato sul Motoveicolo, ove possibile, e seguire tutte le istruzioni necessarie per permettere una corretta gestione del sinistro ivi compreso sporgere denuncia presso le Autorità competenti.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del Sinistro

Per i Sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità.
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione.
- Originale della carta di circolazione, se disponibile.
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione.
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso".
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Copia della fattura di acquisto del veicolo.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del Motoveicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Il furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'Assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo.
- Copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione.
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH).
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo, ove richiesta.
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo.
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale).
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA.
- Foto dei danni.
- Qualsiasi ulteriore documentazione utile alla gestione del Sinistro.

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Motoveicolo dopo il Sinistro; a richiesta della Società, quindi, **l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.**

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del Motoveicolo

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

B2) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

Qualora il Motoveicolo abbia subito precedenti Sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

E) Ripristino del Motoveicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Motoveicolo in rimessa o nell'officina, **non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia**, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il Motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

F) Ritrovamento del Motoveicolo

In caso di ritrovamento del Motoveicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 178045 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Motoveicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dei danni parziali subiti.

G) Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del Sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.

H) Relitto

Qualora il Motoveicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, l'Aderente dovrà fornire alla Società il certificato di rottamazione e produrre il certificato di radiazione del Motoveicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del Motoveicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Ogni modifica dell'Assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante L'Assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Art. 15 - Portabilità

È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018.

Art. 16 - Clausola di delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice.

Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'Assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei Sinistri.

L'Assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o via email all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
 - concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
 - realizzare operazioni di attività commerciale;
 - consentire di proporre e gestire i reclami;
 - condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
 - condurre azioni di prevenzione;
 - elaborare statistiche e studi attuariali;
 - combattere la frode in materia di assicurazioni;

- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio.

- Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
- Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
- di un **diritto di limitazione**: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des donnéesv personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1) Beni assicurati

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- Motoveicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del Motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- rapina del Motoveicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al Motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Motoveicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- guida senza regolare patente;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Motoveicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza o della sede legale dell'Assicurato, al programma sottoscritto, e alla scelta di rimpiazzo del Motoveicolo perduto mediante riacquisto.

ZONA DUCATI	SCOPERTO DI TARIFFA	RIDUZIONE DELLO SCOPERTO
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma.	20% minimo Euro 300,00	5% o 10% o 15% col minimo di Euro 300,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, RC.	15% minimo Euro 300,00	5% o 10% col minimo di Euro 300,00
ALTRE PROVINCE.	10% minimo Euro 300,00	5% col minimo di Euro 300,00

Relativamente ai Motoveicoli dotati di sistemi di antifurto, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante la suddetta condizione, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 20% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Assicurato, quindi, dovrà fornire copia del contratto e/o certificato e/o ricevuta di installazione.

Tale scoperto non si applica se:

- la sottrazione del Motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi.

In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.

Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete il caso "con riacquisto" oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso "senza riacquisto".

Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del Motoveicolo, la Società paga l'indennizzo, mediante bonifico bancario, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 8 A) delle Norme generali.

Negli altri casi previsti dall'art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta mediante bonifico bancario.

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a Condizione che il Motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto presso la Rete di un altro Motoveicolo di marchio Ducati, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto. La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, e ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

In caso di opzione e di scelta del Programma Club, la durata si estende fino a 24 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza, a condizione che il Motoveicolo sia dotato di antifurto.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "Proposta di acquisto" sottoscritta.

GARANZIE MINICOLLISIONE (Concedibile solo con Programma CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato in conseguenza di collisione, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, contro altro veicolo o Motoveicolo identificato verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino al limite massimo di:

- riparazione effettuata in rete: Euro 1.000,00;
- riparazione effettuata fuori rete: Euro 500,00.

Qualunque sia l'importo del Danno, l'Indennizzo non potrà superare il limite massimo sopra indicato e non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro.

Art. 2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'art. 2 della garanzia Incendio e Furto, la Garanzia Mini-collisione non è operante per i danni:

- provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sul Motoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada" (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o di utilizzo del Motoveicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- cagionati da guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- qualora non sia operante l'Assicurazione obbligatoria di RC Auto;
- subiti dal Motoveicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "Garanzia Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Motoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
- la Garanzia non è operante in caso di Sinistri avvenuti quando alla guida del Motoveicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della Garanzia Incendio e Furto, la garanzia Mini-collisione è attiva anche in caso di colpa grave a carico dell'Aderente.

DANNI ABBIGLIAMENTO (Concedibile solo in caso di Programma CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

In caso di incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private e conseguenti danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento, l'Assicurato viene indennizzato sino ad un massimo di Euro 500,00 per l'acquisto di Abbigliamento di marca DUCATI o SCRAMBLER e sino a un massimo di Euro 250,00 per l'acquisto di Abbigliamento di altre marche.

L'indennizzo massimo per Sinistro e anno assicurativo è di Euro 500,00.

ASSISTENZA

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. - Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI). Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 64 27 72 dall'Italia e 02 24 128 464 dall'estero. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO.

Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato e parziale, foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento, eventi atmosferici e atti vandalici o batteria di trazione scarica Per i veicoli elettrici, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza VW più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali. In caso di veicoli elettrici con batteria di trazione scarica e laddove il depannage sul posto non fosse possibile, il veicolo verrà dall'estero di ricarica più vicina.

Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti nel paragrafo che precede sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente

all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Auto/Moto in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di Danno Totale del veicolo ed in caso di riacquisto; 15 gg. in caso di non riacquisto.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

A titolo di garanzia, al momento del rilascio di un veicolo in sostituzione verrà richiesto all'Assicurato di fornire i dati della propria carta di credito.

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un Centro Convenzionato della Rete o della Centrale Operativa, ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato della Rete più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Invio di un'autoambulanza

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di Pronto Soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

Rimpatrio sanitario (Operante solo all'estero)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo

sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

Medico online

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg. la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di Euro 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

Art. 2 - Obblighi in caso di Sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionali durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

PACK MOTO

Art. 1 - Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del Cliente

Presentando una liquidazione a seguito di Sinistro coperto da una polizza CVT sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con una Polizza del Cliente (anche non VW Bank), la Società rimborsa la franchigia detratta dal conteggio di liquidazione del Sinistro CVT, rimasti a carico dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro e limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo. Tale copertura è valida solo se il Sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura CVT.

Art. 2 - Bonus fedeltà

In caso di Perdita totale del veicolo assicurato, a seguito di Furto o Incendio, se l'Assicurato riacquista un nuovo veicolo con finanziamento VW Bank presso lo stesso Dealer entro tre mesi dall'evento, viene versato all'Assicurato limitatamente a 1 Sinistro per anno assicurativo un importo di Euro 500,00.

Art. 3 - Kasko abbigliamento e perdita del contenuto del bauletto

La garanzia copre:

- a) i danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento in caso incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private;
- b) il Furto e/o l'Incendio degli oggetti riposti nel bauletto del veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso.

L'indennizzo massimo per Sinistro e anno assicurativo è di Euro 500,00.

Le garanzie di cui al presente pacchetto sono operanti per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

**MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI
MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento o la Locazione Finanziaria)

Data e luogo _____

RICHIEDENTE / UTILIZZATORE ☐ M ☐ F ☐ SOCIETÀ ☐

LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ **PROCURATORE** ☐

Cognome e Nome o Ragione Sociale _____	
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Nato/a a _____	Prov. _____ il _____
Residenza: Via e n. civico _____	
Tel. _____	Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Tipo Doc. _____	N. _____ Rilasciato da _____ il _____
E-mail _____	

Cognome e Nome _____	
Indirizzo: Via e n. civico _____	
Stato civile _____	Tel. _____ Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Tipo Doc. _____	N. _____
Rilasciato da _____	il _____
Località _____ Prov. _____	

DESCRIZIONE MOTOVEICOLO

Tipo motoveicolo _____	
Codice Casa _____	☐ NUOVO ☐ USATO del _____
Modello _____	
Targa _____	Telaio _____
Prezzo del motoveicolo _____	

INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o per email, all'indirizzo: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni Generali o nell'Informativa Precontrattuale che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione. In funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ricevuta in calce al Set informativo.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

COPERTURE ASSICURATIVE

Il Sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento o di attivazione della Locazione Finanziaria. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi della Società prescelti sono inclusi nel presente Modulo di Adesione. Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, nonché di aver letto, ben compreso ed accettato, i seguenti documenti relativi alla Polizza collettiva n. 8.427.290: l'informativa precontrattuale (Modulo Unico Precontrattuale) di cui al Reg. IVASS 40/2018 e ss. modifiche e integrazioni; i documenti costituenti il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario), ai sensi del Reg. IVASS 41/2018 e ss. modifiche e integrazioni. Il Sottoscritto dichiara che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle sue esigenze. Il Sottoscritto dichiara di non aver taciuto nessun elemento o circostanza di fatto idonea ad influire sulla valutazione del rischio e di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole del proprio diritto di richiedere all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata, al fine di gestire telematicamente i rapporti assicurativi. Il Sottoscritto autorizza Volkswagen Bank GmbH a trasmettere l'importo dei relativi e premi alla Società, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Bank GmbH convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla Polizza collettiva n. 8.427.290 di cui Volkswagen Bank GmbH è contraente e Intermediario per il PROGRAMMA di seguito richiamato. Gravano sull'Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di _____ mesi, costi d'intermediazione pari a € _____ che viene corrisposto dal cliente in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario.

GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo).

FAN: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Assistenza.

CLUB: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Minicollisione, Assistenza, Danni abbigliamento.

Opzionale: VAN 24M (Estensione della Garanzia Valore a nuovo a 24 mesi), valida solo se il veicolo è dotato di antifurto.

GARANZIA ACCESSORIA:

PACK MOTO ⁽¹⁾: Riacquisto franchigie coperte da una polizza CVT del cliente; Bonus fedeltà; Perdita del contenuto bauletto; Kasko abbigliamento.

⁽¹⁾Le garanzie sono operanti per la durata di 12 mesi dalla data di effetto della polizza.

Installazione di antifurto ☐ NO ☐ SI

Garanzia accessoria **riduzione dello scoperto** di 5 ☐ oppure di 10 ☐ oppure di 15 ☐ punti percentuali (valida per i programmi sopra indicati e per le zone specificate delle Condizioni di Assicurazione).

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

L'aderente intende pertanto assicurare il veicolo in base al Programma _____ con le seguenti garanzie:

Premio della copertura € _____ comprese imposte.

L'Assicurato dichiara altresì di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Firma del Richiedente/Utilizzatore **X** _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

- (a) Cognome e Nome: (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N. in data;
(c) sede legale/operativa:;
(d) telefono:; indirizzo di posta elettronica o PEC:

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it). L'intermediario di cui sopra, per il tramite dei propri Responsabili/Addetti, svolge attività di intermediazione assicurativa in qualità di collaboratore dell'intermediario principale Volkswagen Bank GmbH (di seguito VWB), intermediario dell'Unione Europea con sede legale in Germania (Gifhorn Str. - Braunschweig (GERMANIA), registrato come intermediario assicurativo al n. D-HNQM-UQ9MO-22, Autorità di vigilanza tedesca Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). L'intermediario opera in Italia in regime di stabilimento, è iscritto nell'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari (RUI), iscrizione n. UE00762456, a decorrere dal 29.10.2024, ha sede secondaria in Milano, Via Privata Grosio n. 10/4, CAP 20151, telefono 02/330271, indirizzo di posta elettronica o PEC volkswagenbank@postacert.cedacri.it. Responsabile della sede secondaria in Italia: Dott. Alan Paolo Ruperto.

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico Intermediari (RUI), disponibile sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it). La promozione dei prodotti assicurativi è svolta anche attraverso il sito Internet www.vwfs.it. Istituto competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia dai soggetti su indicati: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale n. 21, 00187 ROMA.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

VWB ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza generale per l'Italia, Cardif Assurance VIE - Rappresentanza generale per l'Italia, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Chubb European Group SE.

Per le Compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con Enablia S.p.A. (iscrizione al RUI n. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), con sede legale in Via Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano, Tel.: 02 87087200, E-mail: reclami@enablia.eu, PEC: enablia@legalmail.it. Le specifiche attività di intermediazione svolte da Enablia S.p.A. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Enablia S.p.A. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta ai recapiti sopra indicati.

Per la Compagnia in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con l'intermediario assicurativo Opteven Italia S.r.l. con sede in Via Tazzoli 6, 20154 Milano, P.IVA/C.F. 09713280965, società iscritta alla Sez. A. del "Registro Unico degli Intermediari" (di seguito "RUI") tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS") n. A000578913, con sede in Via Tazzoli 6, 20154 Milano, Tel: 0233027877 - E-mail: info@autogaranzia.it - PEC: opteven@legalmail.it. Opteven Italia si occupa della negoziazione delle coperture con la Compagnia in questione, nonché della gestione delle fasi successive alla vendita, inclusa l'assistenza post-vendita, la gestione dei sinistri e dei reclami. Per i reclami riguardanti l'attività di Opteven Italia S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta ai recapiti sopra indicati.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWB o dei soggetti indicati nella Sezione I.

L'Intermediario VWB e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- a) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I NON forniscono al contraente/aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
b) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al contraente/aderente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente.
c) VWB ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
d) L'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese con cui VWB intrattiene rapporti d'affari sono quelle elencate nella Sezione II del presente MUP.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI

- a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWB riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d'affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore. Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, il compenso percepito da VWB è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
b) VWB non percepisce onorari direttamente dal Cliente.
c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWB distribuisce i prodotti delle seguenti imprese e percepisce le remunerazioni nella misura di seguito indicata:
– RCA ALLIANZ: aliquota provvigionale pari al 15% del premio assicurativo;
– RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): aliquota provvigionale pari al 10% del premio assicurativo.
d) Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWB dichiara di percepire le seguenti provvigioni:

Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa	Provvigione massima in % su premio imponibile	Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile
ALTER EGO DUO PLUS - Cardif Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardif Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardif Assurance Risques Divers	45%	€ 225,00

L'importo fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto percepito da VWB a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).

Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:

- e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

- a) VWB ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWB sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il Contraente/aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWB e cioè riguardi l'attività svolta da questa società, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da dipendenti o addetti degli stessi, il contraente/aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWB ad uno dei seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Privata Grosio n. 10/4, 20151 Milano – Alla cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance

Tel. +39 02 330271

e-mail: assicurazioni@vwfs.com, PEC: volkswagenbank@postacert.cedacri.it

Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il contraente/aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia. Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP aggiuntivi.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWB o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/aderente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità: a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; tramite fax al numero 06.42133206; a mezzo posta ordinaria alla casella e-mail: email@ivass.it; a mezzo PEC alla casella: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.

- c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
- (I) ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - (II) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
 - (III) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il contraente/aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBBLIO ONCOLOGICO

VWB comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

